SUCCESSIONI EREDITARIE: GENERALITA'

- Con la successione per causa di morte i beni intestati al *«de cuius»* (il defunto) vengono trasferiti agli aventi diritto. La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto
- Sono **capaci di succedere** tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione
- L'**accettazione** è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla. L'accettazione è *tacita* quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare
- L'eredità può essere accettata *puramente e semplicemente* oppure col *beneficio d'inventario*

TIPI DI SUCCESSIONE

- La successione può essere: **legittima** che si attua in assenza di testamento, **testamentaria** che si attua quando esiste un testamento, **necessaria** quando le donazioni fatte in vita hanno leso la *quota di riserva* destinata agli eredi legittimi. La successione può essere anche di due specie: **a titolo universale**, quando gli eredi subentrano nella totalità dei beni assumendone le attività e passività; **a titolo particolare** quando gli aventi diritto (**legatari**) rientrano nella successione solo per alcuni beni
- La **successione legittima** avviene quando il de cuius non ha lasciato testamento. In questi casi, la legge stabilisce a chi ed in che percentuale spetta una quota dell'eredità. Tali persone sono: *il coniuge superstite, i parenti (discendenti, ascendenti e collaterali), parenti entro il sesto grado, lo Stato*

TIPI DI SUCCESSIONE

- In caso di testamento, agli eredi legittimi spetta comunque una parte di eredità (**quota di riserva**), mentre la parte restante (**quota disponibile**) può essere invece assegnata liberamente. Il testamento è un atto volontario e revocabile, sottoscritto in vita dal de cuius (*testatore*). Sono **incapaci di testare**: *i minori di 18 anni, gli interdetti per infermità mentale, gli incapaci di intendere e volere*. In caso di incapacità, il testamento può essere impugnato. L'azione di impugnazione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie
- Il testamento è **nullo** per *difetto di forma* quando manca la firma autografa del testatore

L’ASSE EREDITARIO

- Alla **successione necessaria** si ricorre ogni qual volta il de cuius abbia disposto dei propri beni mediante testamento o donazioni fatte in vita oltre i limiti della quota disponibile, sottraendo così una parte riservata agli eredi legittimi. Bisognerà in questo caso, stabilire di quanto la quota legittima è stata lesa e reintegrare poi le quote insufficienti
- L’**asse ereditario** si ottiene *sommando il valore dei beni appartenenti al defunto, detraendo i debiti, e sommando il valore delle donazioni fatte in vita*. Questa operazione contabile prende il nome di **riunione fittizia**
- La **collazione** è un’operazione che consiste *nell’obbligo imposto a ciascun erede legittimo di conferire nella massa ereditaria da dividere i beni ricevuti in donazione dal de cuius*

L'ASSE EREDITARIO

- La **collazione di un bene immobile** si fa in *natura* o *con imputazione* del valore alla propria quota. Se però l'immobile è stato ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione e il donatario deve conferire il corrispondente importo monetario. Nel caso in cui il donatario non possa adempiere alla ricostituzione dell'asse ereditario in termini monetari, gli eredi lesi nella propria quota legittima possono opporsi alla donazione ed attuare un'azione di rivalsa sull'immobile
- La **collazione di un bene mobile** si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che esso aveva al tempo dell'apertura della successione
- Ogni qual volta il donatario trattiene un bene che è tenuto a conferire per imputazione, gli altri eredi possono *prelevare* dalla massa ereditaria beni simili

LA DIVISIONE

- La **divisione ereditaria** si svolge attraverso le seguenti fasi: *individuazione degli aventi diritto; valutazione dei beni mobili e immobili, dei debiti, dei crediti; riunione fittizia per la formazione dell'asse ereditario; successione legittima o testamentaria* che si svolgono a loro volta in due fasi, cioè formazione delle *quote di diritto* e delle *quote di fatto*
- Nella divisione ereditaria il compito del perito è quello di redigere un **progetto di divisione**, che in genere è suggerito dagli stessi eredi che hanno raggiunto un accordo preventivo. Nel caso di elevata conflittualità tra gli eredi, il perito potrà assegnare le quote dell'eredità per estrazione a sorte, oppure l'assegnazione delle quote da lui formate sarà poi decisa dal giudice del tribunale

QUOTE DI DIRITTO

- Nel caso di successione legittima tutto il patrimonio sarà assegnato ai legittimari secondo le quote e l'ordine stabilito per legge. Il *coniuge superstite* eredita assieme ai *parenti di primo grado e secondo grado*, ed esclude i parenti di terzo grado
- In caso di successione testamentaria, una parte del patrimonio (*quota disponibile*) potrà essere assegnata dal testatore liberamente ad altri soggetti, mentre la parte restante (*quota di riserva*) dovrà essere obbligatoriamente assegnata ai legittimari. La quota disponibile potrà essere destinata: a soggetti che non hanno alcun rapporto di parentela col de cuius; ai legittimari che così potranno integrare la propria quota di riserva

QUOTE DI FATTO

- La formazione delle **quote di fatto** consiste nell'assegnare a ciascun erede una porzione dei diversi beni costituenti l'asse ereditario in proporzione alle quote di diritto. Le porzioni devono essere formate comprendendo una *quantità di beni mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione all'entità di ciascuna quota*
- La **stima** deve essere fatta con riferimento alla data di apertura della successione
- L'**assegnazione** delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte
- Se nell'eredità vi sono **beni immobili non comodamente divisibili**, essi devono essere compresi per intero nella porzione di uno o più coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza